



D. L. n. 4/2019 convertito con L. 26/2019

Norme di interesse per il pubblico impiego e valutazioni della Cisl FP (Quota 100 e trattamenti pensionistici)

Il Decreto Legge n. 4/2019 contenente norme in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/01/2019 è stato convertito, con modifiche, in legge.

Il provvedimento, nello specifico, oltre a istituire il c.d. reddito di cittadinanza e a definire i criteri per l'accesso al beneficio economico, introduce norme relative al trattamento di pensione anticipata (c.d. quota 100) e prevede ulteriori disposizioni pensionistiche che si applicano ai lavoratori del pubblico impiego in senso stretto e ai lavoratori del settore privato.

Nonostante le modifiche apportate alla norma a seguito dei passaggi parlamentari, permane una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e dipendenti privati sui tempi di corresponsione del trattamento pensionistico.

Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

In tema di “quota 100” il decreto prevede, in via sperimentale, per il triennio 2019- 2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di due requisiti: 62 anni di età anagrafica e anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

Hanno diritto alla pensione anticipata i lavoratori dipendenti, pubblici e privati - esclusi gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti diversi dall'INPS -, e i lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS. Questo istituto rappresenta una nuova fattispecie di conseguimento del trattamento pensionistico, in alternativa alla pensione di vecchiaia (per la quale trova attualmente applicazione, secondo la disciplina generale, il requisito anagrafico di 67 anni) e in alternativa alle ipotesi già vigenti per le quali l'ordinamento riconosce il diritto alla pensione anticipata.

Il diritto alla pensione anticipata, qualora i requisiti (almeno 62 anni di età e minimo 38 di contributi) siano stati maturati entro il 31.12.2021, può essere esercitato anche dopo tale data. In questo caso, anche dopo la conclusione del periodo di sperimentazione, il requisito anagrafico minimo dei 62 anni resterà escluso da ogni possibile adeguamento futuro agli incrementi della speranza di vita. Basterà aver maturato “quota 100”, con almeno 62 anni di età e minimo 38 di contributi entro il 31/12/2021 per poter accedere al pensionamento anticipato anche successivamente.

Per conseguire il requisito contributivo si potrà ricorrere al cumulo (gratuito) dei periodi assicurativi non coincidenti, ad esclusione dei periodi sussistenti in gestioni pensionistiche diverse da quelle per le quali trova applicazione il pensionamento anticipato.

I periodi assicurativi non coincidenti non possono essere cumulati per chi è già titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della pensione anticipata.

La pensione anticipata non è cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 € lordi annui.

I lavoratori privati conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2019.

Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni (ad eccezione dei lavoratori del comparto scuola e AFAM), nel caso di iscrizione contestuale a più gestioni pensionistiche e prescindere da quali siano le gestioni pensionistiche presso cui sussistano i periodi assicurativi, scattano due requisiti:

1) il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti (quindi dal 7° mese successivo a quello in cui vengono maturati i requisiti). Per coloro che abbiano maturato i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (entro il 30.01.2019), la decorrenza dell'assegno pensionistico parte dal 1° agosto 2019);

2) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Solo per il diritto alla pensione anticipata con quota 100 non si applicano, ai dipendenti pubblici, le norme del D. L. n. 101/2013 convertito con l. n. 125/2013¹.

Il D. L. n. 4/2019, così come convertito in legge, fa tuttavia salve le norme di miglior favore per l'accesso al pensionamento.

¹ che prevedono che il conseguimento del diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso (e delle decorrenze) previgenti; che prevedono che il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente al 31.8.2013, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

La data a partire dalla quale “decorre” il trattamento pensionistico viene anche detta “finestra” ed indica l’avvio del momento a partire dal quale decorrerà il trattamento pensionistico.

Si rammenta che le finestre rappresentano un escamotage usato dal legislatore per limitare la spesa previdenziale, in quanto il pagamento delle prestazioni viene rimandato a partire da un momento successivo a quello nel quale sono maturati i requisiti per il conseguimento della pensione.

Ciò significa che per il periodo intercorrente fra la maturazione del diritto pensionistico e la decorrenza del trattamento non spetta nessuna rata di pensione (dunque, la rata di pensione spetta a partire dalla data di decorrenza del trattamento, senza diritto ad alcun arretrato per il periodo che passa dalla data di maturazione a quella di decorrenza stessa).

Durante il periodo che intercorre fra la maturazione del requisito pensionistico e la decorrenza del trattamento pensionistico, fermo restando il preavviso della domanda di pensione di almeno 6 mesi, il lavoratore e la lavoratrice possono cessare l’attività lavorativa avendo già raggiunto il diritto alla pensione (maturazione dei requisiti pensionistici), anche se il pagamento dell’assegno pensionistico avviene a partire da data successiva (per i dipendenti pubblici, esclusi quelli del comparto scuola ed AFAM, trascorsi 6 mesi dalla maturazione).

Ovviamente, si può scegliere di accedere al pensionamento anticipato anche in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti minimi (62 anni di età e 38 di contributi). In questo caso, se sono trascorsi già 6 o più mesi dalla data di maturazione del requisito stesso la “finestra” non opera più ed il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (resta fermo, anche in questo caso, l’obbligo di presentazione della domanda con un preavviso di 6 mesi all’amministrazione di appartenenza).

Le disposizioni previste per l’accesso al pensionamento anticipato non si applicano al fine del conseguimento delle prestazioni degli accordi di esodo dei lavoratori anziani (c.d. di isopensione) previsti dalla Legge n. 92/2012 ovvero dell’assegno straordinario.

Inoltre, viene escluso dall’applicazione del pensionamento con quota 100 il personale militare delle Forze armate, alle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e Guardia di finanza e al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per fronteggiare eventuali gravi carenze di organico dovute all’utilizzo del meccanismo di Quota 100, al fine di garantire la funzionalità degli Uffici interessati, la Legge di conversione, con le modifiche apportate dai nuovi commi dal 10 -bis al 10-undicesimo, ha:

- autorizzato le assunzioni di personale negli uffici giudiziari e negli uffici del MIBAC, in deroga all'art. 30 del D. Lgs 165/2001, prevedendo che il reclutamento possa avvenire attraverso forme di concorso unico – di cui all'art. 4 comma 3-quinques del D. L. 101/2013 convertito dalla L. 124/2013 - con modalità semplificate anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al DPR 487/1994;
- autorizzato il ministero della Giustizia e il MIBAC ad effettuare, a valere dal 15 luglio 2019 anziché dal 15 novembre 2019 (come invece previsto dalla legge di bilancio 2019) assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019 (1.300 unità per il Ministero della Giustizia e 551 per il MIBAC).
- previsto, per le assunzioni presso il ministero della Giustizia mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, la possibilità di prevedere l'attribuzione di punteggi aggiuntivi a valere sulle graduatorie delle predette liste, in favore di quanti abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'*Ufficio per il processo* o di quanti abbiano completato il periodo di tirocinio formativo.

Quota 100 è una opportunità che i lavoratori e le lavoratrici potranno utilizzare per l'accesso anticipato al pensionamento, valutandone la eventuale competenza in base al proprio progetto di vita e all'importo di pensione maturata (che per effetto dell'anticipo rispetto ai requisiti ordinari potrà essere più bassa).

La misura aumenta, tuttavia, ulteriormente la distanza e le disparità di trattamento previdenziale fra il lavoro pubblico e quello privato. Infatti, mentre per i lavoratori del settore privato viene prevista una finestra di tre mesi per la decorrenza del trattamento pensionistico, dopo la maturazione dei requisiti relativi a quota 100, per i lavoratori e le lavoratrici pubblici la finestra è di 6 mesi.

Con "quota 100" tornano anche le c.d. "finestre" che posticipano la decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori pubblici dopo 6 mesi dalla maturazione del requisito pari a 62 anni di età e 38 di contributi (3 mesi per i privati).

L'introduzione di una "finestra di sei mesi" per la decorrenza del trattamento pensionistico a cui hanno diritto i lavoratori e le lavoratrici pubblici che accedono al pensionamento anticipato con "quota 100", aumenta le disparità di ordine normativo fra il lavoro pubblico e il lavoro privato, considerato che per i dipendenti privati la decorrenza del trattamento pensionistico avverrà trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Articolo 14-bis (Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali).

E' innovata la disciplina relativa alle capacità assunzionali delle regioni, delle autonomie locali e degli enti del SSN.

In particolare, per quanto riguarda le Funzioni Locali, si introducono le seguenti modifiche al D. L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014:

- passa da 3 a 5 l'arco temporale per il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni;
- nel triennio 2019 - 2021, gli Enti possono quantificare le capacità assunzionali per ciascuna annualità con riferimento sia alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente - *come prevedeva la disciplina pregressa* - sia a quelle programmate per l'annualità in corso, a condizione che le assunzioni avvengano soltanto a seguito di effettiva cessazione che dia luogo a turn-over;
- i vincitori di concorso banditi dalle regioni e dagli enti locali sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni; norma non derogabile dai contratti collettivi di lavoro.

Invece, per quanto riguarda gli Enti del SSN, l'articolo prevede che essi possano reclutare nuove leve di personale includendo anche i pensionamenti in corso d'anno, purché ciò avvenga in linea con la programmazione regionale, con i piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni e con i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 14-ter (Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego).

In materia di graduatorie di concorsi per il reclutamento di personale, la norma precisa che il loro utilizzo è ammesso - *entro i loro limiti di efficacia* - anche in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori. In tali casi l'Ente potrà procedere allo scorrimento nel limite dei posti messi a concorso e nel rispetto dell'ordine di merito.

Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare le assunzioni obbligatorie nonché quelle riservate ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 15 (Anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali).

Viene rivista la disciplina sui requisiti e sui termini di decorrenza della pensione anticipata rispetto al conseguimento dell'età anagrafica per il trattamento di vecchiaia e si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (esclusi gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie gestite da soggetti di diritto privato), e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

Viene confermato fino al 31 dicembre 2026 il requisito per il trattamento pensionistico anticipato operante già nel periodo 2016-2018, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni + 10 mesi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne, e viene introdotta una "finestra di tre mesi". La decorrenza del trattamento pensionistico avverrà, dunque, trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico (si prevede, così, che il trattamento pensionistico venga corrisposto a partire dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito, anziché dal primo mese successivo).

In parziale deroga a tale criterio, coloro che hanno maturato il requisito per il trattamento pensionistico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 gennaio 2019, hanno diritto al trattamento a partire dal 1° aprile 2019 (mentre per chi ha conseguito il requisito prima del 2019, resta fermo il termine di decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione). Non si comprende dalla norma se i soggetti che maturano il requisito il 30 gennaio 2019 siano compresi nel periodo oggetto di parziale deroga.

A partire dal 2027 i requisiti di pensionamento anticipato suddetti torneranno ad essere adeguati agli incrementi biennali della speranza di vita.

E' positiva la conferma del mancato incremento in base all'aumento della speranza di vita dei requisiti di pensionamento anticipato corrispondenti a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 e 10 mesi per le donne. La finestra di tre mesi viene introdotta a parziale compensazione dell'aumento di spesa derivante dalla mancata applicazione, fino al 31/12/2026, degli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita

Articolo 16 (Opzione donna).

Questa norma estende l'applicazione dell'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne a tutte le lavoratrici interessate e non solo alle lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico che va adeguato periodicamente all'aumento della speranza di vita). Il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo viene quindi riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. A tale trattamento si applicano le disposizioni che prevedono una "finestra" per il pensionamento di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Articolo 17 (Lavoratori precoci).

La norma prevede il blocco dal 1/1/2019 al 31/12/2026 degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori cosiddetti precoci, e prevede che per questi il diritto al pensionamento scatti trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli specifici requisiti richiesti dalle norme specifiche.

Articolo 18 (Ape sociale).

Prorogata a tutto il 2019 la sperimentazione della c.d. APE sociale.

Articolo 18-bis (Sospensione dei trattamenti previdenziali).

Il pagamento dei trattamenti previdenziali è sospeso per i soggetti condannati ad una pena in via definitiva non inferiore ai due anni che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione, nonché per i soggetti evasi o latitanti.

Le risorse ricavate dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al *Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.*

Articolo 19 (Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche)

Questo articolo prevede che non si applicano, fino al 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche che afferiscono ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014.

Sono tuttavia fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

La misura viene incontro alle preoccupazioni da noi lungamente espresse per l'applicazione della prescrizione dei contributi previdenziali per le amministrazioni pubbliche e consente dunque di regolarizzare una situazione critica che avrebbe rischiato di ripercuotersi negativamente sul lavoro pubblico

Articolo 20 (Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione).

Si introduce in via sperimentale per tre anni (2019-2021) per soggetti e fattispecie rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti al 30.01.2019, che non siano coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo, parificandoli a periodi di lavoro. Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.

Possono riscattare i periodi non coperti da contribuzione i soggetti che non hanno maturato alcuna anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995 (sono esclusi coloro che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione).

La facoltà di riscatto non è riconosciuta a chi è titolare di trattamento pensionistico. L'eventuale successiva acquisizione (che si potrebbe verificare in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto) di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 comporta l'annullamento d'ufficio del riscatto e il conseguente obbligo di restituzione dei contributi.

La domanda di riscatto può essere presentata dall'assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado. La misura dell'onere è determinata secondo i criteri generali validi per il riscatto di periodi nell'ambito del sistema contributivo ed è detraibile dall'imposta lorda sui redditi per una quota pari al 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato, mediante la destinazione, a questo scopo, dei premi di produzione che spetterebbero al lavoratore. In questo caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

La norma disciplina inoltre le modalità di eventuale rateazione del pagamento e i criteri di presentazione della domanda.

Il comma 6, in materia di riscatto del periodo relativo ai corsi universitari di studio, introduce all'art. 2 del D. Lgs 184/1997 il comma 5-quater, che disciplina la facoltà di riscatto degli anni di laurea da valutare con il sistema contributivo (successivi al 31/12/1995). In tali casi, l'onere da corrispondere in caso di riscatto ammonta, per ogni anno, a € 5.239,74.

Per quanto riguarda la rateizzazione e la deducibilità fiscale dell'onere, resta fermo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 184/1997: l'onere può essere versato in 120 rate mensili senza interessi ed è totalmente deducibile dal reddito dell'interessato.

Articolo 23 (Anticipo del TFS).

Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, la norma prevede che i termini temporali per la corresponsione di tale trattamento per chi accede al pensionamento anticipato utilizzando la "quota 100" decorrono dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (requisiti per il pensionamento di vecchiaia o per il pensionamento anticipato, tenendo conto anche degli adeguamenti che nel frattempo intervengano agli incrementi biennali della speranza di vita).

Viene inoltre prevista la possibilità per coloro che accedono al pensionamento con i requisiti della "quota 100" o che accedono al trattamento pensionistico di vecchiaia o



anticipato secondo le altre norme, di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nell'importo massimo di € 45.000.

Il finanziamento (e i relativi interessi) sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidata al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita dalla normativa vigente (art. 12, decreto legge n. 78/2010).

Per l'accesso al finanziamento viene costituito un apposito Fondo di garanzia, con una dotazione iniziale pari a € 75 milioni di euro per il 2019, finanziato con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato.

La disciplina dell'anticipo del TFS si applica ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e al personale degli enti pubblici di ricerca.

La richiesta di finanziamento, che deve essere fatta sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, va presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro che deve essere stipulato, entro 60 giorni dal 30.01.2019, tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.

Per il rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli interessi sul finanziamento vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

Le modalità di attuazione delle disposizioni relative all'anticipo del TFS, per l'accesso al finanziamento, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato vengono disciplinati da apposito DPCM che deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 4/2019, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Siamo di fronte ad un ulteriore differimento del pagamento delle liquidazioni dovute al personale delle pubbliche amministrazioni. Ciò potrebbe comportare, in alcuni casi, un ritardo fino a 8 anni della erogazione dei trattamenti dovuti, rispetto al momento dell'accesso al pensionamento di vecchiaia.

La possibilità di ricorrere, ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto maturati, ad istituti di credito convenzionati resta limitata ad un importo di 45.000 euro lordo, corrispondente solo ad una piccola quota dell'ammontare maturato mediamente dai dipendenti pubblici durante la loro carriera. L'idea di porre a carico dei beneficiari l'interesse bancario per l'anticipazione, che verrà trattenuto dall'Inps al momento dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, appare una ulteriore misura iniqua

Articolo 24 (Detassazione TFS).

Si prevede la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sull'indennità di fine servizio (comunque denominata) per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, nel caso di cessazione precedente al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.

Questa riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50 mila €. L'aliquota è determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo n. 124/1993, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

L'aliquota viene ridotta in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la cessazione del rapporto di lavoro (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.

In particolare, la riduzione è pari a:

- 1) 1,5 % per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è antecedente al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 2) 3 % per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è antecedente al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 3) 4,5 % per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è antecedente al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 4) 6 % per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è antecedente al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

5) 7,5 % per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione è antecedente al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Non si applica la detassazione sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo non superiore a 50 mila €.

La misura prevista, che peraltro agevola le indennità di servizio fino ad un importo di 50.000 euro, non compensa minimamente la disparità di trattamento esistente fra i lavoratori pubblici e quelli privati, relativa al differimento, fino a 3 anni in alcuni casi, del pagamento del TFS

Articolo 25 (Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici).

Viene modificata la disciplina sull'ordinamento dell'INPS e dell'INAIL, prevedendo, tra l'altro, la reintroduzione del vice presidente e del consiglio di amministrazione tra gli organi di questi enti. In fase di prima attuazione, si provvede con decreto ministeriale alla nomina di un soggetto che, nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, assicuri il corretto svolgimento dell'attività amministrativa dei due enti dopo la scadenza, la decadenza o la cessazione del mandato del Presidente dell'Istituto. In fase di prima attuazione viene esclusa l'applicazione della disciplina sulla proroga temporanea degli organi amministrativi non ricostituiti.

La nomina del Presidente avviene con DPR, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La nomina del vice presidente avviene con dPCM, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

L'articolo definisce inoltre le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione - presieduto dal Presidente, dal vice presidente, più 3 membri- che esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di

amministrazione di INPS e INAIL sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i relativi costi sono compensati mediante corrispondente riduzione dei costi di funzionamento dei rispettivi enti.

Il superamento dell'organo monocratico di amministrazione (Presidente), con il ripristino del CdA, avviene senza un effettivo riequilibrio dei poteri e senza un rafforzamento del controllo sociale che sarebbe avvenuto potenziando il ruolo del CIV dove sono presenti le parti sociali rappresentative degli interessi dei contribuenti e dei beneficiari delle prestazioni. Appare assurdo prevedere che i compensi spettanti ai componenti del ripristinato C.d.A. vengano finanziati mediante la riduzione dei costi di funzionamento degli enti, andando così a gravare sulle risorse necessarie alla funzionalità dei servizi.

Articolo 25-bis (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

In attesa di contrattare una specifica disciplina per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (contrattazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019), è previsto che si continui ad applicare in via transitoria la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.

Articolo 25-ter (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici).

E' previsto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici l'obbligo di informare i soggetti percettori circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno precisate con successivo decreto ministeriale.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui sopra non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26-septies (Governance dell'ANPAL).

Al fine di consentire il riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi SpA, è posticipato da trenta a centoventi giorni (a decorrere dal 01 gennaio 2019 - data di entrata in vigore della L. 145/2018) il termine entro il quale sono nominati il Presidente e il Direttore generale dell'ANPAL.

La norma posticipa da sessanta a centottanta giorni (a partire dal 01 gennaio 2019, data



di entrata in vigore della L. 145/2018) l'adeguamento degli statuti di ANPAL e ANPAL Servizi SpA.